



ESPOSIZIONE AD AMIANTO: DANNI CONSEGUENTI AD INERZIA P.A.

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

La Campagna ha come suoi destinatari tutti quei cittadini ai quali un titolo giudiziale (Sentenza definitiva) ha riconosciuto - tardivamente - tutti i benefici derivanti dall'esposizione ultradecennale ad amianto ai sensi **dell'art. 13, comma 8 della Legge n. 257/1992 che nella sua originaria formulazione** (prima della modifica apportata con l'art. 47, comma 1, della Legge n. 326/2003) dava titolo ai predetti lavoratori, esposti all'amianto: **a) ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, alla moltiplicazione dei periodi di lavoro per il coefficiente di 1,5; b) ad un accesso anticipato al trattamento pensionistico in misura di un periodo pari al 50%** rispetto a quello di esposizione.

La Campagna - lanciata da Avvocati Rando Gurrieri Di Martino % Partners in tutto il **territorio nazionale** - intende pertanto tutelare in tutti i Tribunali italiani tutti coloro che si trovano in questa situazione, **i quali hanno diritto - in forza di responsabilità contrattuale e/o in via subordinata, extracontrattuale - ad ottenere: a) il pagamento di tutti i danni sofferti per effetto del mancato riconoscimento** in sede amministrativa dei benefici previdenziali ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992; **b) la ripetizione (id est: restituzione) delle somme indebitamente incassate dall'INPS** a titolo di contribuzione non dovuta per effetto di detto mancato riconoscimento.

Ciò in quanto la mancata osservanza del termine a provvedere connota in termini di illegittimità il comportamento della P.A. nei confronti della quale l'istante, interessato alla definizione tempestiva e positiva del procedimento, ha **diritto di pretendere il ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza del comportamento illegittimo subito**, utilizzando tutti i rimedi che in simili ipotesi l'ordinamento appresta.

La Giurisprudenza, con numerose pronunce, ha ravvisato la responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 1173 cod. civile, degli artt. 97 e 98 della Costituzione, nonché dell'art. 2 e seg. della L. n. 241/1990 e del D.M. 23.05.1991 degli Enti previdenziali per aver leso il diritto del ricorrente a veder definito con esito positivo il procedimento amministrativo.



Insomma, non aver definito entro i tempi di legge il procedimento ed aver illegittimamente rigettato la domanda è comportamento illegittimo che determina in danno all'istante un ingiusto pregiudizio di cui lo stesso è legittimato a pretendere l'integrale ristoro (Cass. Sez. lav., sent. n. 3023 del 10.02.2010; Cass. Sez. Lav. Sent. N. 26295 del 10.01.2008; Cass. Sez. Lav. Sent. n. 16044 del 17.08.2004; Cass. Sez. Lav. sent. n. 7859 del 24.04.2004; Cass. Sez. Lav. Sent. 7743 del 17.05.2003; Cass. Sent. 22.05.2001 n. 6995; Cass. Sez. Lav. sent. 14953 del 18.11.2000; Cass. Sez. lav. sent. n. 1800 del 3.3.1999; Cass. Sez. lav. sent. N. 9776 dell'8.11.1996; Cass. Sez. Lav. Sent. n. 9775 dell'8.11.1996 - In materia, Castronovo, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in Scritti in onore di L. Mengoni, Milano, 1995, I, 148 e ss).